



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

PRAT. EDIL. 10/07

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 24 - VARIANTE

IL CAPO SETTORE URBANISTICA

Vista la domanda del 23/03/2012 presentata dalla sig.ra Fichera Liliana Francesca, nata a Catania il 30/4/1963, C.F. FCH LNF 63D70 C351L, residente a Catania in via Del Bosco, 54, registrata al protocollo generale al n° 6188, con la quale è chiesta la concessione edilizia in variante alla C.E. n° 8/2010 del 17/ marzo 2010, per la costruzione di due insediamenti produttivi per la lavorazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni ed una casa di civile abitazione da sorgere in via Muri Bianchi, nel fondo individuato in Catasto al foglio 15 part. 1381 --1369, della superficie complessiva di m² 11008,00 ricadente secondo il P.R.G. vigente in Z.T.O. "E" (edilizia agricola);

Vista la concessione edilizia n. 8/2010 del 17 Marzo 2010;

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n° 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'integrazione documenti del 08/05/2012 prot. 9168;

Visto il progetto delle opere e le relazioni tecniche redatte dall'Ing. Parisi Stefano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n° A6197, con recapito in Acì Sant'Antonio in Via A.Vivaldi n° 11. allegati alla domanda stessa, ove è rappresentato e descritto l'intervento proposto;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico in data 03/05/2012;

Vista la dichiarazione sostitutiva del parere igienico sanitario rilasciata dal tecnico progettista;

Visto lo strumento urbanistico vigente;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

Visto l'art. 22 della L.R. n. 71 del 27/12/1978 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'atto di assunzione di vincoli urbanistici, di destinazione e vincolo a parcheggio reso dalla sig.ra Fichera Liliana Francesca;

Visto che la richiedente ha titolo per il rilascio della concessione edilizia come risulta dal Decreto di trasferimento immobile, rilasciato dal Tribunale di Catania Sezione Distaccata di Acireale Sez. Esecuzioni Immobiliari rilasciato in data 04/4/2007;

Visto il versamento di € 150,00 per diritti di segreteria effettuato tramite bonifico bancario n° c.r.o. 45124387807;

DISPONE

Art. 1 – Titolare della concessione

Alla sig.ra **Fichera Liliana Francesca**, nata a Catania il 30/4/1963, C.F. FCH LNF 63D70 C351L, residente a Catania in via Del Bosco, 54, nella qualità di proprietaria dell'immobile oggetto di concessione.

Art. 2 Oggetto della concessione

è concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, ad eseguire i lavori, in variante alla concessione edilizia N° 8/2010 del 17 marzo 2010, relativi alla costruzione di due insediamenti produttivi per la lavorazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni ed una casa di civile abitazione, da sorgere in via Muri Bianchi, nel fondo individuato in Catasto al foglio 15 part. 1381 -1369, della superficie complessiva di m² 11008,00 ricadente secondo il P.R.G. vigente in Z.T.O. "E" (edilizia agricola), secondo il progetto costituito da tre tavole e relazione tecnica che si allegano quale parte integrante del presente atto;

Art. 3 - Titolo della concessione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n° 10, è così determinato:

Oneri di Urbanizzazione: Non dovuto.

Contributo sul costo di costruzione: Il contributo che il concessionario deve corrispondere come costo di costruzione di cui alla delibera della G.M. n. 181 del 30/12/2011, è di Euro 4.721,17.

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale di Aci Sant'Antonio mediante bonifico bancario del 04/05/2012 n° c.r.o. 45724389504 per l'intero importo:

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;

4) la data e il numero della presente concessione;

5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione a opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (V.V.F.F., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 – Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, l'impresa esecutrice dovrà trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - Cassa Edile;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ne ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 – Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti L.R. 46/90 – L.R. 27/86 e alle condizioni di cui alla C.E. originaria;

Lì, 13 GIU 2012

Il Resp.le del procedimento
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)



Il Dirigente Settore Urbanistica
(Dott. Arch. Giovanna Gurreri)

RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il 14 GIU. 2012 consegnandone copia nelle mani del sig. PARISI STEFANO nella qualità di PROGETTISTA secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Aci Sant' Antonio li 14.4 GIU. 2012

Il Concessionario



Il notificatore